

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

Parte Generale

Indice

3.	Glossario.....	2
4.	Introduzione.....	4
5.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SIMEST S.p.A.....	12
6.	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.....	22
7.	Whistleblowing	27
8.	Sistema disciplinare	30
9.	Formazione, diffusione del Modello e clausole contrattuali	36
10.	Aggiornamento e adeguamento del Modello.....	39

3. Glossario

- **Amministratore Delegato o AD:** l'Amministratore Delegato di SIMEST.
- **Attività Rilevanti:** le attività della Società nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati presupposto.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società (i.e. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dirigenti, per i quadri direttivi e per il personale delle aziende di credito, finanziarie e strumentali).
- **CDP o la Capogruppo:** Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- **Codice Etico:** il Codice interno di comportamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività nelle quali possono essere integrate le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Collaboratori:** coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, ivi compresi collaboratori a progetto ovvero legati da contratto a termine e gli stagisti.
- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale di SIMEST.
- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di SIMEST.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
- **Controparti delle attività di *business*:** i soggetti con cui SIMEST stipula accordi commerciali.
- **Destinatari:** i componenti degli organi sociali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori e le Controparti delle attività di *business* e, in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti e i dipendenti in distacco presso SIMEST.
- **D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di *Partner*.
- **Illeciti:** gli illeciti amministrativi rientranti nel novero del Decreto.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria e da ABI per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001.
- **Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia atto normativo interno (regolamento, procedura, linea guida, ordine di servizio, ecc.) ivi richiamato.

- **Organismo di Vigilanza, OdV o Organismo:** Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui è affidato il compito di (i) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 nonché (ii) indirizzare le proposte di aggiornamento dello stesso agli organi/funzioni competenti, supervisionando le attività funzionali a tale scopo.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.
- **Pubblica Amministrazione o PA:** gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati (es. i concessionari di un pubblico servizio) regolati dall'ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.
- **Reati o reati presupposto:** le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **SIMEST o la Società:** Società italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A.
- **Società Coordinate:** società del Gruppo CDP sulle quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento, tra cui la stessa SIMEST.
- **Soggetti Apicali:** persone che, nell'ambito di SIMEST, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.
- **Soggetti Sottoposti all'altrui direzione:** persone che, nell'ambito di SIMEST, sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale il Personale/Terze Parti aventi un rapporto di lavoro o di altra natura con un'organizzazione – sia pubblica che privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima.

4. Introduzione

4.1 Introduzione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale documento è il frutto dell'*assessment* della struttura societaria e dell'operatività di SIMEST ed ha il precipuo scopo di dotare la Società di un Modello che costituisca un valido ed efficace strumento organizzativo volto a prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché, conseguentemente, a costituire un'esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati presupposto da parte di soggetti apicali, sottoposti o di soggetti che agiscono per conto di SIMEST e in suo nome.

Il documento è costituito da:

- “Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi generali enunciati dal Decreto, sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento a:
 - Modello di *Governance* e struttura organizzativa di SIMEST;
 - Organismo di Vigilanza;
 - Whistleblowing;
 - Sistema disciplinare, inteso come l'insieme delle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello;
 - Formazione, diffusione del Modello e clausole contrattuali;
 - Aggiornamento ed adeguamento del Modello;
- “Parte Speciale” in cui sono:
 - identificate le Attività Rilevanti nello svolgimento delle quali, con riferimento alle diverse fattispecie di reato ritenute applicabili per SIMEST, è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione degli stessi;
 - descritte, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di commissione dei reati presupposto;
 - indicati i presidi e i principi del Sistema di Controlli Interno atti a prevenire la commissione di tali reati.

Con riferimento ai reati non espressamente indicati nella Parte Speciale si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di *assessment* preliminare tutti i reati presupposto, si è ritenuta remota la probabilità di commissione degli stessi sia in ragione della tipologia delle fattispecie che delle attività svolte dalla Società. In riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, oltre che ai principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale.

4.2 Sintesi illustrativa del D.Lgs. n. 231/2001

4.2.1 Introduzione

Il Decreto introduce il principio della c.d. responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, la disciplina prevede all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 che gli enti¹ possano essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. Soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "Apicali" di cui all'art. 5 comma 1 lett. a²) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. "Soggetti Sottoposti all'altrui direzione" di cui all'art. 5 comma 1 lett. b).

L'ente non risponde se i soggetti prima indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Il Decreto, mediante l'irrogazione di precise sanzioni, colpisce direttamente l'ente e non solamente, come previsto invece dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.). Tale forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta caratteri di una responsabilità c.d. "mista" con aspetti propri di una responsabilità di tipo penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è originata, ed essendo esteso all'ente il medesimo trattamento riconosciuto alla persona fisica indagata o imputata nel processo penale.

Il Decreto richiede ovviamente anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile al concetto di "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al paragrafo successivo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

L'ente non risponde se i Soggetti Apicali e/o i loro Sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (difettando in questo caso l'interesse o vantaggio) e aggirando fraudolentemente il Modello e l'assetto organizzativo dell'ente stesso. Inoltre, la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell'illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo o l'autore del reato non sia stato identificato.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l'ente abbia adottato, ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto.

In particolare, per le ipotesi di reato commesse da Soggetti in posizione Apicale, affinché l'ente benefici dell'esimente stabilita nel Decreto, è necessario che la Società dimostri che:

- sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della medesima tipologia rispetto a quello commesso;

¹ Art. 1, c. 2, enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

² Possono essere qualificati come Apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il Direttore Generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

- sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente³ vigilanza da parte dell'Organismo stesso;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello⁴.

In ipotesi di reati commessi da Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un Apicale sarà, di contro, la pubblica accusa a dover fornire la prova (i) che non sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire simili reati e (ii) che il verificarsi del reato sia dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali.

Dunque, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello darà potenzialmente luogo alla responsabilità amministrativa della Società.

Qualora invece i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 siano stati commessi da Soggetti Sottoposti, la Società si presume innocente, essendo necessario che venga provato giudizialmente che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e che la Società non abbia vigilato adeguatamente. In tale ultimo caso, dunque, dovrà essere provato che vi è stata la cosiddetta "colpa di organizzazione in *vigilando*".

Un Modello è ritenuto efficace se soddisfa le seguenti esigenze:

- individua le attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevede i canali di segnalazione interni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

Relativamente a tale ultimo aspetto, il Modello deve prevedere, proprio ai sensi del citato D.Lgs. n. 24/2023 (attuativo della Direttiva UE 2019/1937), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il Sistema Disciplinare.

Infine, è da ritenere che un Modello sia efficacemente attuato se prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello;
- adeguate iniziative di informazione e formazione del personale.

La Società, al fine di assicurare maggiore effettività al Modello ha, altresì, predisposto internamente un proprio sistema disciplinare a cui si rimanda.

³ Si precisa che secondo la giurisprudenza la vigilanza condotta dall'Organismo deve risultare anche efficace.

⁴ Si precisa che secondo la giurisprudenza devono essere tenuti in considerazione anche gli eventuali presidi organizzativi predisposti ed in vigore seppur non necessariamente richiamati nel Modello.

4.2.2 Fattispecie di reato

La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dalla commissione delle seguenti tipologie di reati:

- i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- iii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- v) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- vi) reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25-*quater* del Decreto);
- viii) delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto);
- ix) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- x) reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25-*septies* del Decreto);
- xii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1* del Decreto);
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- xv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- xvi) reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- xvii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- xviii) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- xix) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- xx) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
- xxi) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- xxii) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);

xxiii) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto);

xxiv) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*"⁵.

4.2.3 Apparato sanzionatorio

In caso di commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati l'ente può incorrere nelle seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata in quote⁶ e si articola in due fasi, vale a dire, in un primo momento il Giudice fissa l'ammontare del numero di quote e nella seconda fase procede a determinare il valore monetario della singola quota. Per la determinazione del numero di quote, il Giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal Giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- sanzione interdittiva, che può consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato⁷;
- pubblicazione della sentenza di condanna⁸.

⁵ I reati presupposto che rilevano come reati transnazionali sono i seguenti: associazione per delinquere (articolo 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286); reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

⁶ L'importo di una singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

⁷ La confisca - disposta unitamente alla sentenza di condanna - si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

⁸ La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal Pubblico Ministero ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Le sanzioni interdittive, in particolare, hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti in posizione Apicale ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Decreto stabilisce, altresì, quale alternativa alla sanzione interdittiva consistente nell'interruzione dell'attività dell'ente, la nomina da parte del giudice di un commissario giudiziale che permetta la prosecuzione dell'attività per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente potrebbe provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Si ricorda, infine, che il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto nei casi in cui, tra i vari requisiti espressamente previsti dalla norma, sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel caso di commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato, si applica sempre all'ente ritenuto responsabile la sanzione pecuniaria mentre la sanzione interdittiva si applica solo in relazione ai reati per i quali sia stata espressamente prevista.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non sarà ritenuto responsabile nel caso in cui impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre il:

- sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del D.Lgs. n. 231/2001);
- sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del D.Lgs. n. 231/2001).

4.2.4 Reati commessi all'estero

Premesso che i reati commessi all'estero rappresentano una materia in continua evoluzione giurisprudenziale, l'art. 4 del Decreto prevede che la responsabilità amministrativa possa configurarsi anche qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti.

Il Decreto, infatti, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il reo - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale (i.e. c.p.), nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, in applicazione del principio di territorialità⁹, non possono considerarsi escluse dall'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001.

La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque fuori dall'Italia. Esula dal campo applicativo del Decreto il fatto commesso nell'interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all'estero.

4.2.5 Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese

L'applicazione dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei gruppi societari pone la delicata questione della possibile estensione, alla *holding* o ad altre società appartenenti al Gruppo, della responsabilità amministrativa conseguente all'accertamento di un reato commesso da una delle società del Gruppo.

Il Decreto, che non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente ad un Gruppo di imprese, prevede un criterio di imputazione ancorato al singolo

⁹ "Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana", art. 6, co.1 c.p.

ente¹⁰ e quindi, visto che di fatto non mancano esempi di migrazione di responsabilità da una società all'altra, si rende opportuno rinvenire un fondamento giuridico del fenomeno.

Secondo la giurisprudenza, la possibilità che la *holding* o altre società del gruppo possano rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per un reato commesso da società appartenenti al medesimo Gruppo sarebbe ancorata alla prova di un preciso coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla *holding*¹¹ o ad altre società del gruppo nella consumazione dei reati presupposto nonché della sussistenza di un interesse e vantaggio, verificati in concreto, intesi come l'ottenimento di una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto (Cass. Pen., sentenze n. 24583/2011; n. 4324/2012; n. 2658/2014). È stato, conseguentemente, osservato che non è possibile desumere automaticamente la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

È stato poi sostenuto che: *“qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato”*¹². Occorre, altresì, precisare che il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non sono condizione sufficiente per imputare ai Soggetti Apicali della controllante il reato omissivo previsto dall'art. 40 comma 2 del c.p. (*“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*), qualora l'illecito venga commesso nell'attività della controllata. Non esiste, difatti, in assoluto una posizione presuntiva di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Comunque, per un migliore contenimento dei rischi rilevanti ex Decreto all'interno dei gruppi, è suggeribile¹³ che ciascuna entità societaria:

- si doti di un proprio autonomo Modello organizzativo;
- nomini un proprio Organismo di Vigilanza.

¹⁰ Secondo Confindustria (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. giugno 2021): *“il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.”*

¹¹ Partecipazione che può essere desunta, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di direttive penalmente illegittime impartite dalla controllante o dalla coincidenza tra i membri dell'organo di gestione e/o i soggetti apicali della *holding* e quelli della controllata (c.d. *interlocking directorates*).

¹² Cass. Pen., sentenza n. 52316/2016.

¹³ Cfr. Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. giugno 2021.

4.2.6 Adozione dei Modelli 231 nell'ambito delle Società coordinate

Nell'esercizio ognuna della propria autonomia, le singole Società coordinate da CDP sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell'adozione e dell'attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e alle esigenze di cui appresso.

L'adozione del Modello è deliberata dai rispettivi Consigli di Amministrazione, tenendo presente l'interesse della singola Società, quale soggetto controllato nell'ambito di un più complesso gruppo.

Nell'adozione del Modello, le Società coordinate potranno tener conto del contenuto del Modello di CDP e delle eventuali indicazioni fornite da quest'ultima a fini di indirizzo e coordinamento.

Nel decidere se dare o meno attuazione a tali indicazioni, SIMEST dovrà valutare, in relazione all'attività svolta, le proprie specifiche aree a rischio reato individuate grazie all'analisi della propria struttura organizzativa e della peculiare operatività aziendale.

La Capogruppo potrà indicare, tra l'altro, la struttura del codice di comportamento, i principi comuni del Sistema Disciplinare e alcuni protocolli attuativi. Queste componenti del Modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole Società del Gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - ulteriori principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione alla singola operatività dell'ente e ai reati per esso rilevanti.

Nell'adottare il proprio Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole Società coordinate procedono ad individuare il proprio Organismo di Vigilanza. Tali Organismi sono esclusivamente responsabili delle attività di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello della Società cui afferiscono ed informano dei relativi esiti soltanto il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo di quest'ultima.

Fatta salva l'autonomia di ciascuno degli Organismi di Vigilanza costituiti all'interno delle Società coordinate, viene tuttavia assicurato, al fine del coordinamento, il confronto tra gli stessi attraverso la programmazione di eventuali incontri periodici, la circolazione e condivisione reciproca delle informazioni utili per la migliore prevenzione dei rischi connessi all'operatività del Gruppo, nonché alla valutazione delle attività svolte e all'attuazione dei Modelli adottati.

5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SIMEST S.p.A.

5.1 SIMEST S.p.A.

SIMEST è una società a partecipazione mista pubblico – privata che dalla sua costituzione (1991) promuove i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, assistendole anche nelle loro attività all'estero, sotto il profilo tecnico e finanziario.

SIMEST è stata costituita con la Legge n. 100/1990 ed ha per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,

nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche (per l'oggetto sociale si confronti l'art. 3 dello Statuto).

Dal 1999, inoltre, in base ad apposite previsioni normative, gestisce fondi pubblici, e i relativi interventi, per il sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali fondi pubblici costituiscono patrimoni autonomi e distinti, a tutti gli effetti, dal patrimonio di SIMEST, e sono gestiti con contabilità separata, per favorire i processi di internazionalizzazione e il sostegno alle esportazioni delle imprese italiane. SIMEST è dal 2009 "*Eligible International Financial Institution*" (IFI) presso l'Unione Europea (di seguito anche "UE") e, dalla fine del 2012, è abilitata alla presentazione di progetti infrastrutturali nei settori energia, trasporti, ambiente, SME's, per l'ottenimento dei fondi comunitari NIF (*Neighbourhood Investment Facility*), IFCA (*Investment Facility for Central Asia*), LAIF (*Latin America Investment Facility*), ITF Africa (*Trust Fund Africa Subsahriana*), AIF (*Asian Investment Facility*) e CIF (*Caribbean Investment Facility*).

Dal 2011 ha ampliato la propria operatività anche nei paesi dell'Unione Europea, assumendo il ruolo di finanziaria per lo sviluppo della competitività delle aziende italiane.

Le principali attività svolte da SIMEST riguardano:

- **operatività a valere su risorse proprie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza in imprese promosse o partecipate da imprese italiane:**

SIMEST può acquisire partecipazioni dirette temporanee e di minoranza nelle imprese promosse o partecipate da imprese italiane utilizzando proprie risorse, a condizioni di mercato. Alla partecipazione di SIMEST può aggiungersi anche l'intervento del Fondo di *Venture Capital*, fondo pubblico gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ("MAECI") destinato alla promozione di investimenti in paesi esteri. Tale attività si basa su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative.

SIMEST può concedere anche finanziamenti soci alle imprese partecipate.

La partecipazione SIMEST, inoltre, consente all'impresa italiana ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 100/1990 l'accesso alle agevolazioni (contributi agli interessi a valere sulle risorse del Fondo di cui alla Legge n. 295 del 1973) per il finanziamento della propria quota di partecipazione in Paesi fuori dall'Unione Europea;

- **operatività su fondi pubblici**, che riguarda la gestione di strumenti finanziari di matrice pubblica. In particolare, tale operatività riguarda:
 - finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione - a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge del 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394/81" o "Fondo 394") - a sostegno delle seguenti iniziative: inserimento su mercati internazionali, transizione digitale o ecologica, fiere ed eventi, *e-commerce*, certificazioni e consulenze, *temporary manager*. A tali finanziamenti agevolati può anche accedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27;

- sostegno all'export nazionale (a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della Legge del 28 maggio 1973, n. 295 ("Fondo 295/73" o "Fondo 295") mediante agevolazioni per il finanziamento di crediti all'esportazione - contributi agli interessi su operazioni di credito acquirente e credito fornitore;
- agevolazioni per gli investimenti all'estero tramite contributi agli interessi su partecipazioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 100/90.
- operatività del Fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 ("Fondo di *Venture Capital*") finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l'acquisizione da parte del Fondo di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in Paesi esteri. L'operatività del Fondo, originariamente limitata all'ipotesi di coinvestimento con SIMEST o Finest S.p.A., è stata recentemente estesa anche al sostegno di *start-up* e PMI innovative, operante anche in assenza dell'intervento di SIMEST o di Finest S.p.A.;
- **attività di *advisory*:** SIMEST può fornire anche servizi di assistenza tecnica e di consulenza professionale alle aziende italiane che attuano processi di internazionalizzazione. L'ampia gamma di servizi include:
 - ricerca di *partner/opportunità* di investimento all'estero e commesse commerciali;
 - studi di prefattibilità/fattibilità;
 - assistenza finanziaria, legale e societaria relativa a progetti di investimento all'estero.

5.2 Modello di Governance di SIMEST S.p.A.

SIMEST è una società per azioni a partecipazione mista pubblico – privata controllata al 76% da CDP S.p.A.

Nell'azionariato di SIMEST, oltre a CDP S.p.A., si affiancano (per il restante 24%) istituti ed aziende di credito, nonché il sistema Confindustria.

SIMEST è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di CDP S.p.A.

SIMEST redige un proprio bilancio d'esercizio e partecipa alla redazione del bilancio consolidato da parte di CDP. Al riguardo, SIMEST fornisce a CDP, in vista dell'approvazione delle proprie relazioni contabili periodiche, un "*reporting package*" approvato dai propri organi competenti, nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta per la predisposizione delle relazioni finanziarie di Gruppo e per i relativi adempimenti previsti dalla legge.

L'Assemblea ha i poteri previsti dal Codice Civile e li esercita secondo le previsioni di legge.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "CdA"), attualmente composto da sette membri.

Il CdA è investito dei più ampi poteri e delle più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale (e comunque in occasione delle riunioni del CdA) sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Il CdA, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, oltre le eventuali deleghe operative attribuite al Presidente dallo stesso a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, delega proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe

operative. Il CdA può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti senza titolo a compensi aggiuntivi.

All'Amministratore Delegato competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società conferiti nell'ambito delle deleghe e dei limiti stabiliti dal CdA. Può conferire procure e deleghe nell'ambito dei poteri delegati, riferendo periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Qualora il legale rappresentante della Società venga indagato o imputato per la commissione del reato presupposto da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente, questi non potrà procedere alla nomina del difensore di fiducia di SIMEST in ragione del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231/2001¹⁴. Per questo motivo, SIMEST prevede quale regola cautelare per prevenire tale possibile situazione di conflitto di interesse che sia il Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari il soggetto specificamente delegato per procedere a dotare l'ente di un difensore nella circostanza prima indicata.

Ciò detto, conformemente a quanto consentito dallo Statuto, oggi il ruolo del Direttore Generale è ricoperto dall'Amministratore Delegato. Al Direttore Generale fa capo l'organizzazione, la gestione e il funzionamento di tutta la struttura aziendale.

Al CdA riferisce la funzione di controllo interno.

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa - italiana ed estera - e di fronte a terzi spetta al Presidente, al Vice Presidente - se nominato - nonché all'Amministratore Delegato ed ai singoli consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Il CdA ha la facoltà di nominare, se richiesto da particolari e motivate esigenze e comunque solo in casi strettamente necessari, comitati con funzioni consultive o di proposta, composti da persone della cui opera il CdA potrà avvalersi sia collegialmente sia singolarmente per il raggiungimento degli scopi sociali. Il CdA determina la composizione e le attribuzioni di detti comitati e la remunerazione spettante ai membri degli stessi in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il controllo contabile e la revisione sono esercitati da una società di revisione ai sensi di legge. L'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

La duplice attività di SIMEST, illustrata nel paragrafo precedente (cfr. par. 5.1.), si rispecchia anche in una diversa *Governance* delle operatività di SIMEST a valere sulle risorse proprie o sui fondi pubblici gestiti.

Infatti, le funzioni di organo deliberante ed amministrativo del Fondo 394 e del Fondo 295, gestiti da SIMEST, sono attribuite dalla legge al comitato interministeriale denominato "Comitato Agevolazioni", composto da due rappresentanti del MAECI (di cui uno con funzioni di Presidente), un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), un

¹⁴ Cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, del 25 luglio 2023, n. 32110.

rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) ed un rappresentante delle Regioni, che vengono nominati con decreto del MAECI.

Analogamente, l'amministrazione e le decisioni di intervento del Fondo di *Venture Capital* sono riservate al comitato interministeriale denominato “Comitato Indirizzo e Rendicontazione”, composto da tre rappresentanti del MAECI (di cui uno con funzioni di Presidente), un rappresentante del MEF ed un rappresentante del MIMIT, che vengono nominati con decreto del MAECI.

Per tali operatività, SIMEST in forza di norme di legge e di Convenzioni stipulate con il MAECI, svolge le attività istruttorie, sottopone le proposte di delibera e cura l'esecuzione delle delibere assunte, nel rispetto dei principi pubblicistici di imparzialità, trasparenza, non discriminazione, conformemente alla legge sul procedimento amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione di SIMEST ha invece la *governance* degli strumenti privatistici di acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza a valere sulle risorse proprie, e si occupa della gestione ordinaria della Società, nella cui organizzazione si segue una necessaria logica di mercato.

SIMEST è soggetta alla normativa sulle società per azioni, non sono previsti in capo alla pubblica amministrazione poteri di nomina o di intervento diretto su SIMEST. Il CdA di SIMEST amministra la Società secondo i principi di una gestione imprenditoriale, con una logica di rendimento, esposizione ai rischi, criteri di economicità e autonomia finanziaria.

Dal 1° gennaio 2024 SIMEST è presente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196; tuttavia, l'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131, ha previsto per SIMEST l'esenzione dall'applicazione dei vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell'elenco sopra indicato.

SIMEST è sottoposta al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/1958.

Infine, da gennaio 2020 il MAECI è titolare del potere di indirizzo e vigilanza su SIMEST ai sensi della Legge n. 100/1990 e allo stesso MAECI sono state trasferite e ha le attribuzioni in materia di commercio con l'estero, tra cui, le competenze sui fondi pubblici gestiti da SIMEST.

5.3 Assetto organizzativo di SIMEST S.p.A.

SIMEST è dotata di un assetto organizzativo finalizzato a perseguire la sua complessa missione, assicurando efficienza ed efficacia operativa, trasparenza gestionale e contabile, piena conformità al quadro normativo applicabile.

In tal senso la Società ha adottato:

- un Codice Etico, che contiene l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora innanzi, per brevità, “Codice Etico”);
- un'articolata normativa interna (funzionigramma aziendale, *policy*/regolamenti, procedure, manuali, istruzioni operative e comunicazioni di servizio) volta a disciplinare le molteplici attività aziendali ed i relativi flussi informativi;

- un composito sistema di deleghe di poteri, volto ad assicurare efficienza e correttezza nello svolgimento delle attività decisionali e di rappresentanza della Società;
- un Sistema di Gestione conforme ai requisiti della Norme UNI ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza sul lavoro) per tutte le attività aziendali;
- accordi o contratti infragruppo e con fornitori esterni volti a regolamentare le attività e i servizi svolti dalla controllante CDP S.p.A. a favore di SIMEST.

Tale complessivo assetto organizzativo viene di volta in volta emanato e reso noto – divenendo in tal modo vincolante – a tutti i dipendenti tramite la rete *intranet* aziendale.

Quanto, in particolare, alla struttura organizzativa adottata da SIMEST, si rinvia dinamicamente all'organigramma aziendale tempo per tempo vigente.

5.4 Finalità del Modello

Il Modello è stato adottato nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SIMEST o sotto la sua direzione e coordinamento, affinché seguano, nello svolgimento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, il Modello si propone come finalità di:

- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione, presidio e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla prevenzione di eventuali comportamenti illeciti;
- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIMEST nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di SIMEST che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui SIMEST fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali;
- di conseguenza, consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di SIMEST in caso di commissione di reati.

5.5 Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- agli Amministratori e a tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, della Società o, comunque, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai componenti degli altri organi societari;
- ai soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato (i.e. dipendenti, coloro che sono legati da contratto di lavoro intermittente, *part time*, contratto di inserimento, personale in distacco);
- ai soggetti che, pur essendo esterni alla compagine societaria, siano ad essa legati da rapporti di “subordinazione” o “parasubordinazione” (es. consulenti esterni, coloro che sono legati da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa), ovvero, altri soggetti legati da un vincolo contrattuale o normativo che li assoggetti alla vigilanza e al controllo dei vertici, quali, ad esempio, Partner, Fornitori, controparti delle attività di *business* e, in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell’ambito delle Attività Rilevanti.

5.6 Rapporti infragruppo

L’assetto organizzativo adottato da SIMEST prevede, anche per effetto dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla controllante, l’esternalizzazione di alcuni servizi o attività nell’ambito del Gruppo.

I servizi e le attività svolti da CDP (es. Acquisti, *Internal Audit*, Risorse Umane, Logistica, *Risk Management*) sono regolamentati da appositi contratti di *service*.

I contratti di *service* sono strutturati al fine di fornire le seguenti informazioni:

- formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante (SIMEST) e della società mandataria;
- identificazione delle attività svolte dalla società mandataria in favore di SIMEST;
- definizione di appositi livelli di servizio (SLA) per il monitoraggio da parte di SIMEST delle attività svolte dalla società mandataria;
- identificazione dei responsabili di ciascuna società che rivestono il ruolo di referente per le attività oggetto del contratto;
- inserimento nei predetti accordi di clausole specifiche nell’ambito delle quali le società (mandante e mandataria) si impegnano, nei confronti l’una dell’altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare.

Tali attività, vengono svolte in conformità al sistema procedurale vigente della Società e/o del Gruppo CDP, ove applicabile, nonché in aderenza ai principi di controllo richiamati nella Parte Speciale dal presente Modello per le attività centralizzate.

5.7 Approccio metodologico

La metodologia scelta per l'aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi ed assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è definita da SIMEST in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, dalle più significative pronunce giurisprudenziali e dalle Linee Guida elaborate dall'ABI, nonché quelle elaborate da Confindustria.

Considerato quanto sopra, il processo di aggiornamento del Modello, si svolge attraverso le fasi di seguito elencate.

5.7.1 Mappatura preliminare delle attività aziendali e delle aree a rischio, dei reati astrattamente rilevanti e analisi dei rischi potenziali

In questa fase è svolta l'analisi del contesto aziendale, al fine di individuare le aree di attività a rischio di commissione di reati rilevanti per SIMEST ai sensi del Decreto. L'identificazione preliminare delle attività aziendali e delle aree c.d. "a rischio" è stata attuata sulla base dello studio dello specifico contesto in cui opera SIMEST e attraverso l'esame della documentazione societaria (organigramma, funzionigramma, processi, corpo normativo interno, procure, ecc.), nonché tenendo in considerazione la *case history* della Società¹⁵. In tale ambito sono stati individuati così i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività aziendali e le prime linee/responsabili delle aree/servizi di riferimento (di seguito anche "*Key Officer*"). L'analisi dei potenziali rischi deve avere, inoltre, riguardo delle modalità commissive dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate come a rischio. Il risultato di tale analisi è stato rappresentato in un documento contenente la mappa preliminare di tutte le attività aziendali potenzialmente a rischio.

5.7.2 Analisi del sistema di controllo preventivo alla commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001

Individuate le attività a rischio, i *Key Officer* e i relativi reati potenziali, si procede poi con una valutazione dei controlli preventivi esistenti a presidio delle aree potenzialmente a rischio e con il loro eventuale adeguamento. Più in particolare, l'analisi è finalizzata ad una valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi individuati.

In tale fase si provvede, pertanto, alla rilevazione delle componenti del sistema di controllo preventivo esistente anche attraverso l'analisi della relativa documentazione e del contenuto delle interviste svolte ai *Key Officer*.

Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento di *Gap Analysis*, nel quale sono evidenziate le eventuali carenze rilevate nell'ambito del sistema di controllo preventivo esistente.

¹⁵ Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, edizione del giugno 2021 (cfr. pag. 48), infatti, "*bisogna avere particolare riguardo alla "storia" dell'ente, ovvero ad eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti*".

Riguardo le risultanze di dettaglio della *Gap Analysis*, si rimanda alle schede intervista, predisposte a valle degli incontri con i *Key Officer* e da questi ultimi condivise e validate. Tali documenti sono custoditi nell'archivio informativo della Funzione *Internal Audit* di SIMEST.

5.7.3 Piano di Azione per il miglioramento del sistema di controllo preventivo alla commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001

A fronte delle eventuali carenze individuate, sono altresì identificate le aree di miglioramento del sistema di controllo preventivo esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è predisposto un Piano di Azione teso a individuare, laddove necessario, le relative azioni di miglioramento relative ai punti di controllo preventivi alla commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001. Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento denominato "Piano di Azione", portato a conoscenza dei *Key Officer* coinvolti nelle attività progettuali, dell'Organismo di Vigilanza di SIMEST e del CdA, nel quale sono evidenziati, a fronte delle carenze individuate, gli interventi di miglioramento del sistema di controllo preventivo alla commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001, da implementare - con gradi diversi di priorità – al fine di rafforzare il sistema di controllo preventivo.

5.7.4 Aggiornamento del Modello

Sulla base delle risultanze delle fasi precedenti nonché sulle scelte di indirizzo del Vertice aziendale, viene predisposta la versione aggiornata del Modello di SIMEST.

5.7.5 Il Sistema dei controlli preventivi, struttura e componenti del Modello di SIMEST

Il sistema dei controlli preventivi definito dalla Società è strutturato come segue:

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato, che evidenzia compiti e responsabilità di ogni singola unità organizzativa;
- sistema di controlli interni, caratterizzato dai seguenti principi di controllo generali, posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i principi di controllo specifici presenti nella Parte Speciale del Modello:
 - esistenza di procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, che descrivono modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 - segregazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
 - esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, definito e conosciuto all'interno della Società, che preveda - quando richiesto – la firma in forma congiunta e una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato;
 - tracciabilità e verificabilità *ex-post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- sistema di principi etici e regole di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto e richiamati nel Codice Etico;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso presidi manuali e automatici idonei a

prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;

- sistema di comunicazione e formazione rivolta a tutto il personale della Società, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- Sistema Disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Tali componenti costituiscono presidi validi per tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Per quanto riguarda i presidi di controllo specifici si rinvia alla Parte Speciale.

Il sistema di controllo preventivo per la riduzione del rischio di commissione dei reati costituisce, inoltre, parte integrante del più ampio sistema di controlli interni e di gestione dei rischi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità ultima di tale sistema, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, promuovendo un alto livello di integrità etica e una cultura del controllo tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza dell'attività di monitoraggio.

Il Modello di SIMEST è, dunque, costituito, come detto, oltreché dalle varie componenti indicate sopra, dalla presente **Parte Generale** e dalla **Parte Speciale**, che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

La **Parte Speciale**, in particolare, riporta in forma organizzata: (i) le cc.dd. Attività Rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ossia gli ambiti entro i quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto; (ii) i *Key Officer* dell'Attività Rilevante; (iii) i reati, ossia le fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per SIMEST nell'ambito dell'Attività Rilevante; (iv) le modalità esemplificative di commissione del reato; (v) i presidi e i principi del Sistema di Controllo Interno, predisposti dalla Società anche al fine di mitigare il rischio di commissione di condotte illecite.

Il Modello si compone, altresì, dei seguenti Allegati alla presente Parte Generale:

- **Codice Etico**, contenente l'insieme dei principi etici e di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, considerati anche i contenuti delle Linee Guida OCSE¹⁶;
- **Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001**, che fornisce una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa;
- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001**, che fornisce, per ogni Attività Rilevante prevista nel Modello 231 di SIMEST, le informazioni che devono essere trasmesse, con la relativa periodicità, all'OdV. In particolare, i flussi informativi che sono richiesti alle strutture aziendali sono stati definiti seguendo la distinzione tra flussi generali e flussi specifici, nonché indicando una struttura di flussi per "eccezioni". Con riferimento a quest'ultima categoria di flussi,

¹⁶ Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

nell'ambito delle Attività Rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si richiede alle Unità Organizzative aziendali di comunicare all'OdV anche: (i) le eccezioni alla modalità proceduralizzata di esecuzione delle attività in oggetto; (ii) le attività eseguite e non proceduralizzate.

6. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede un esonero dalla responsabilità nell'ipotesi in cui la società abbia, tra l'altro, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenzione dei reati presupposto ed abbia affidato il compito di vigilare e stimolare l'aggiornamento su tale modello ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il funzionamento dell'Organismo è stabilito nello specifico Regolamento di cui lo stesso si dota, e deve, tra l'altro, prevedere che:

- i contenuti delle riunioni dell'OdV e le decisioni assunte nel corso delle stesse siano verbalizzati;
- lo stesso si riunisca, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero qualora ne facciano richiesta gli altri due componenti, o, in genere, quando ciò risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo stesso.

6.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di SIMEST, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, in ossequio anche a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza rilevante in materia, risponde ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali atteso che l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all'Organismo un'indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un'attività di *reporting* al vertice aziendale;
- onorabilità e assenza di conflitti di interessi;
- professionalità, intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità d'azione consistente nel:
 - vigilare costantemente sul funzionamento e l'osservanza del Modello esercitando i propri poteri di controllo;
 - disporre di un *budget* adeguato alle attività di verifica.

6.2 Composizione, durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'OdV

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere al fine di soddisfare il requisito della professionalità.

In quest'ottica, si precisa che l'OdV di SIMEST è organo collegiale composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti necessari:

- il Presidente, membro effettivo esterno, scelto dal Consiglio di Amministrazione;
- un componente, membro effettivo esterno, scelto dal Consiglio di Amministrazione;
- un componente, membro effettivo interno, corrispondente al responsabile dell'attività di *audit* (i.e. Direttore *Internal Audit*) di CDP o ad un altro dipendente del Gruppo CDP designato dal Direttore *Internal Audit* della Capogruppo in possesso di elevata esperienza in materia di sistema dei controlli interni. Qualora il Direttore *Internal Audit* di CDP designi quale componente interno dell'OdV un altro dipendente del Gruppo CDP, può, in ogni caso, partecipare alle riunioni dell'Organismo in qualità di uditore.

I componenti esterni devono possedere, complessivamente, adeguata professionalità in materia giuridico-penale ed in materia economico-aziendale.

I membri dell'OdV restano in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla nomina dei successori, e sono rinnovabili, fatta salva la possibilità di revoca anticipata per gravi ed accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal CdA per perdita dei requisiti di onorabilità.

Non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità, e di decadenza dall'incarico, l'emissione di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, per aver commesso, o concorso nel commettere, uno dei reati previsti al D.Lgs. n. 231/2001.

Trovano altresì applicazione per i componenti dell'Organismo di Vigilanza le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori e i sindaci della Società dalle disposizioni statutarie e normative tempo per tempo vigenti.

Per il componente interno non trovano applicazione le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399, comma 1, lettera c) del Codice Civile.

La permanenza, in capo ai membri dell'OdV, dei requisiti necessari è verificata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo, ovvero, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Il CdA, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al componente e/o all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo componente e/o se del caso dell'intero OdV.

È sempre prevista la revoca del componente e/o dell'intero organo nel caso di attribuzione al medesimo di funzioni e responsabilità operative nell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti propri dell'OdV.

Il compenso annuo lordo per i membri esterni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il componente interno non percepisce alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento di questo incarico.

6.3 Funzioni e poteri

Il funzionamento dell'Organismo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dallo stesso OdV.

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello;
- riportare periodicamente al CdA sullo stato di attuazione del Modello;
- elaborare proposte di aggiornamento del Modello, necessarie a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa o nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al Modello.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello e del Codice Etico all'interno ed all'esterno della Società;
- sviluppare sistemi di controllo e di monitoraggio volti alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifici processi dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi di controllo previsti dalla Parte Speciale siano comunque adeguati, efficaci e rispondenti alle finalità di cui al Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre alla società di effettuare un'attività di aggiornamento;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di analizzare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e proporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello.

Inoltre, nell'ambito del processo di *budgeting*, vengono riconosciute all'OdV, per lo svolgimento delle funzioni affidate, congrue risorse finanziarie, umane e logistiche coerenti con i risultati attesi e ragionevolmente ottenibili.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, viene attribuito all'OdV il potere di:

- accedere in modo ampio e capillare ai documenti aziendali;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo. In particolare, l'OdV si avvale per le proprie attività segretariali e operative della struttura *Internal Audit* della Società;

- nell'ambito dei contratti secretati o che esigano particolari misure di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 50/2016, ricevere informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei reati presupposto per il tramite del personale aziendale adeguatamente abilitato sotto il profilo della conoscibilità delle informazioni riservate;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza, utilizzando il budget allocato dalla società, a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure.

Specifiche modalità di esercizio dei poteri dell'OdV e di gestione delle attività che lo interessano possono essere definite con un atto interno adottato dall'Organismo di Vigilanza stesso di cui viene data informazione al CdA o con apposite procedure aziendali.

6.4 Flussi informativi

6.4.1 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a quegli atti, comportamenti, eventi o notizie che possano determinare una violazione del Modello stesso o che, più in generale, siano da considerarsi rilevanti ai fini del Decreto e che quindi potrebbero ingenerare una responsabilità per SIMEST.

L'informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza consiste in:

- **flussi specifici**, vale a dire, tempestive comunicazioni che attengono sia all'agire in eccezione rispetto alla ordinaria gestione aziendale sia agli eventi urgenti e rilevanti (es. accesso fisico presso la Società da parte di autorità pubblica, grave infortunio, attività gestite tramite prassi non proceduralizzate, scostamenti significativi di *budget*) per la Società da parte dei Destinatari del Modello e/o dei Responsabili di funzioni;
- **flussi generali** (con cadenza semestrale o annuale in ragione del contenuto dell'informazione) relativi ad aggiornamenti generali o notizie e/o dati utili trasmessi su base permanente con riferimento ad ogni Attività Rilevante nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001. In tale tipo di flussi, sono ricomprese altresì le comunicazioni circa l'assenza di irregolarità o di criticità rilevanti riscontrate ai sensi del Decreto 231 e di quanto previsto nel Modello stesso.

I flussi informativi, volti ad assicurare il corretto funzionamento del Modello e agevolare l'attività di vigilanza, sono inviati all'Organismo all'indirizzo e-mail organismodivigilanza@simest.it

La tabella dei flussi informativi, che costituisce un allegato integrante del Modello, riporta, in sintesi, le informazioni che, ad evento o con una periodicità prestabilita, i Responsabili delle strutture aziendali devono portare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni ricevute, le relazioni e i *report* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Si evidenzia, infine, che nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è previsto un coordinamento tra l'OdV e i diversi soggetti coinvolti (Direttore Amministrazione,

Finanza e Controllo per gli adempimenti ex L. n. 262/2005, Datore di Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, Responsabile *Internal Audit*, Responsabile Rischi, etc.) che si realizza anche attraverso incontri periodici.

6.4.2 Flussi informativi da parte dell'OdV

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità, segnalando, per le materie di competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello.

Più in particolare, l'OdV è tenuto, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, a:

- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- relazionare nel dettaglio, su base almeno semestrale, in merito all'attività svolta ed all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere per iscritto al Presidente del CdA un incontro con il suddetto Organo per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV.

L'OdV dovrà, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle Unità Organizzative e/o dei processi coinvolti nelle verifiche, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni correttive, con l'indicazione della relativa tempistica, per l'implementazione delle attività di miglioramento, nonché l'esito di tale implementazione;
- segnalare all'alta dirigenza eventuali comportamenti/azioni significativamente non in linea con il Modello.

7. Whistleblowing

Le segnalazioni sono gestite da SIMEST nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di *Whistleblowing* (D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni riguardano informazioni di violazioni che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (che non riguardano i successivi punti 3, 4, 5 e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ivi previsti (che non riguardano i successivi punti 3, 4, 5 e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
6. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3, 4 e 5.

I soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 (i.e. lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno di SIMEST sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni sopra richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i canali interni istituiti presso SIMEST di seguito riportati:

- piattaforma informatica: accessibile sul sito istituzionale www.simest.it;
- posta ordinaria indirizzata a: SIMEST S.p.A., Piazza Giuseppe Verdi 10, 00198, Roma. A tal riguardo, il segnalante che decide di adottare la modalità di segnalazione per posta deve inviare la segnalazione inserita in due buste chiuse: (i) la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; (ii) la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATO", indirizzata alla Funzione *Internal Audit* della Società.

Il segnalante deve, inoltre, specificare che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing* per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla legge.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale attraverso linee telefoniche dedicate o sistema di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La gestione delle segnalazioni è attribuita alla Funzione *Internal Audit*.

Qualora la segnalazione afferisca ad ambiti riguardanti il Modello o condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la segnalazione - sempre garantendo il principio di riservatezza postulato dalla norma - vedrà il coinvolgimento dell'OdV mediante un'opportuna informativa in tutte le fasi di gestione della stessa; in tutti gli altri casi, la Funzione *Internal Audit* condurrà l'*iter* istruttorio in autonomia, fornendo, ove necessario, all'OdV un'informativa di sintesi successiva e aggregata.

SIMEST assicura a chi effettua una segnalazione le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023, tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute. Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori: tale da intendersi la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

SIMEST vieta e sanziona qualsiasi atto di ritorsione, diretto o indiretto, anche solo tentato o minacciato, nei confronti del segnalante o del facilitatore che assiste alla segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata (es. licenziamento, *mobbing*, demansionamento, mancata promozione, sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, ecc.).

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, la Funzione *Internal Audit*, con il coinvolgimento dell'OdV limitatamente alle segnalazioni che afferiscano ad ambiti riguardanti il Modello ed esclusivamente con le modalità sopra descritte, comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali interessate, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Sistema Disciplinare" del presente documento.

Quando è accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero, la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.

Tutte le informazioni attinenti alle segnalazioni sono conservate dalla Funzione *Internal Audit*, in qualità di gestore delle stesse, per un periodo non superiore a cinque anni.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo, si rinvia alla *Policy* di Gruppo "Gestione delle Segnalazioni - *Whistleblowing*". Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, SIMEST pubblica un estratto di tale *Policy* in apposita sezione del proprio sito istituzionale www.simest.it, in lingua italiana e inglese, con lo scopo di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla *intranet* aziendale informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.

8. Sistema disciplinare

SIMEST prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*, rispettivamente per i Soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle segnalazioni ricevute la Funzione *Internal Audit*, con il coinvolgimento dell'OdV per le materie di competenza e secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, venga riscontrata la commissione di un comportamento illecito, SIMEST interviene attraverso l'applicazione di misure e provvedimenti sanzionatori adeguati, proporzionati ed in linea con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, nel caso di Dipendenti, e con le disposizioni contrattuali e/o statutarie vigenti negli altri casi.

8.1 Violazioni

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello:

- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante, anche in termini di riservatezza della sua identità;
- l'adozione nei confronti del segnalante, ovvero del facilitatore che assiste il segnalante, di misure ritorsive e/o discriminatorie (es. licenziamento, *mobbing*, demansionamento,

mancata promozione, sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, ecc.) a seguito della segnalazione effettuata;

- f) la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.

8.2 Criteri di applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Ai sensi dell'art. 2106 c.c. (i.e. Codice Civile), con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Disciplinare, limitatamente alle fattispecie contemplate nel Modello, esplicita alcuni contenuti già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai Dipendenti.

Il Sistema Disciplinare è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei Dipendenti ai sensi dell'art. 2095 c.c.

Ogni Violazione commessa dai Dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni (i.e. doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà) derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c., 2105 c.c. e dell'art. 2106 c.c. a cui si fa rinvio.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della Violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri Destinatari o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva commessa nel periodo di un biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai Dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

8.3 Sanzioni

8.3.1 Principi generali nell'applicazione delle sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti nelle ipotesi di Violazioni costituiscono illecito disciplinare, da cui deriva l'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, il Sistema Disciplinare deve essere conforme ai seguenti principi:

- essere debitamente pubblicizzato;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- la sospensione dal servizio e retribuzione dal trattamento economico per i Dipendenti privi della qualifica dirigenziale non può essere superiore ai 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto alla difesa dei Dipendenti la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 7 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro il predetto termine, la lavoratrice/il lavoratore può chiedere per iscritto l'accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui la Società dà riscontro alla lavoratrice/lavoratore.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti della Società rientrano tra quelle previste dal *“contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”* (di seguito, per brevità “CCNL”), per quanto riguarda il personale con qualifica di “impiegato” o “quadro direttivo”, mentre per il personale con qualifica di “dirigente”, queste saranno comminate tenendo conto del particolare rapporto di fiducia che vincolano i profili dirigenziali alla Società nonché dal *“contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”* (di seguito per brevità “CCNL Dirigenti Credito”).

Il presente Sistema Disciplinare ed il Codice Etico sono resi accessibili ai Dipendenti anche attraverso la loro pubblicazione nelle bacheche aziendali o mezzi equivalenti (i.e. *intranet* aziendale).

L'intero Modello viene reso accessibile ai Dipendenti attraverso la sua pubblicazione sulla *intranet* aziendale. Tali modalità di pubblicazione garantiscono il pieno rispetto delle previsioni di cui al comma I, dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

8.3.2 Sanzioni per i Dipendenti privi della qualifica dirigenziale

Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso la Società, nonché quanto previsto dalla legge e dal CCNL:

- incorre nel provvedimento del RIMPROVERO VERBALE previsto alla lettera a), comma 1, art. 48, Capitolo V, del CCNL, il Dipendente non dirigente che commetta, per lieve negligenza, imperizia o imprudenza, una Violazione tra quelle indicate alla lettera c) del precedente paragrafo 8.1 o adotti o tolleri comportamenti non conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l'attuazione del Modello e diffuse attraverso ordini di servizio interni o altri analoghi mezzi idonei;
- incorre nel provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO previsto alla lettera b), comma 1, art. 48, Capitolo V, del CCNL, il Dipendente non dirigente che: (i) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale; (ii) ometta con colpa non grave di svolgere un'attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di procedure contenute nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all'OdV; non svolga verifiche espressamente prescritte; non segnali situazioni di pericolo etc.); (iii) tolleri analoghe irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi; (iv) contravvenga con colpa non grave ad espressi divieti risultanti dal Modello qualora da ciò non derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
- incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI previsto alla lettera c), comma 1, art. 48, Capitolo V, del CCNL, il Dipendente non dirigente che: (i) per negligenza, imprudenza o imperizia di maggiore rilevanza, commetta o tolleri una Violazione indicata alla lettera b) del precedente paragrafo 8.1; (ii) abbia commesso più infrazioni sanzionabili con il rimprovero verbale e/o scritto;
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO (NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PRESTATORE DI LAVORO) previsto alla lettera d), comma 1, art. 48, Capitolo V, del CCNL, il Dipendente non dirigente che (i) commetta una notevole Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8.1; (ii) abbia impartito ad altri Dipendenti e/o a Terzi disposizioni notevolmente contrastanti con quelle predisposte dalla direzione della Società; (iii) compia un qualunque atto che arrechi notevole pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; oppure (iv) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (SENZA PREAVVISO) previsto alla lettera e), comma 1, art. 48, Capitolo V, del CCNL, il Dipendente non dirigente che (i) commetta una grave Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8.1; (ii) compia, in relazione all'attuazione del Modello, azioni così gravi da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso; (iii) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una Violazione di cui al precedente paragrafo 8.1; (iv) assuma una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società; (v) abbia commesso recidiva di particolare gravità in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico.

Quando sia richiesto dalla natura della Violazione e dalla modalità relativa alla sua commissione oppure dalla necessità di accertamenti conseguenti alla medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario.

In caso di Violazioni di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente paragrafo 8.1, sarà applicata una tra le sanzioni sopra indicate in funzione della gravità della violazione.

8.3.3 Sanzioni per il personale Dipendente in posizione “dirigenziale”

Nei casi di violazione, da parte dei Dirigenti, delle norme del Modello nonché del Codice Etico e del corpo normativo interno, le misure di natura sanzionatoria da adottare saranno valutate secondo i principi del presente Sistema Disciplinare relativo al complesso dei Dipendenti e, considerando il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società, anche in conformità ai principi espressi dal CCNL Dirigenti Credito e dal sistema normativo. Infatti, in ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di “Dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un Dipendente con altra qualifica, a fronte della commissione della medesima Violazione.

Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “Dirigente”, la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del soggetto interessato, con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

Se la Violazione posta in essere lede irrimediabilmente e seriamente il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra il Dirigente ed il Datore di Lavoro, la sanzione viene individuata nel licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

8.3.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Allorquando si abbia notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più membri che non rappresentano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato e dovrà sempre tempestivamente trasmettere la notizia dell'accaduto all'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti ritenuti opportuni che possono consistere anche nella revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché nella convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Nell'ipotesi in cui a commettere la Violazione siano più membri che rappresentano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione per cui ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti dello stesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato.

Nell'ipotesi in cui uno dei Consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Sono fatte salve, in ogni caso, le norme in materia di convocazione dell'Assemblea dei Soci all'interno di società per azioni.

8.3.5 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

Anche da parte dei Sindaci è astrattamente ipotizzabile, e pertanto da scongiurare, il compimento di qualsiasi tipo di Violazione.

Ne consegue che, alla notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più Sindaci, l'OdV dovrà tempestivamente trasmettere la notizia dell'accaduto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee ed opportune.

8.3.6 Sanzioni nei confronti di Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di *business*

La Violazione compiuta dai *Partner*, dai Consulenti, dai Collaboratori, dai Fornitori e dalle Controparti delle attività di *business* costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della risoluzione del contratto in essere tra gli stessi e la Società, secondo clausole opportunamente sottoscritte, di cui al successivo capitolo 9.3.

Nell'ambito di tutte le tipologie contrattuali di cui al presente paragrafo, è prevista l'adozione di rimedi contrattuali, quale conseguenza della commissione di una Violazione.

In particolare, nel caso di commissione di una Violazione, di cui al precedente paragrafo 8.1, da parte di Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di *business*, SIMEST avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali adottate e/o del diverso stato di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, (a) di recedere dal rapporto, nel caso in cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione, ovvero (b) di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'esecuzione del contratto abbia avuto inizio. Ai Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori ed alle Controparti delle attività di *business* è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito *internet* di SIMEST il Codice Etico ed un estratto del Modello.

Inoltre, in tutti i contratti la controparte dovrà assumere l'impegno a risarcire, manlevare e tenere indenne SIMEST rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla controparte contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

9. Formazione, diffusione del Modello e clausole contrattuali

9.1 Informazione e formazione del personale e dei componenti degli organi statutari

SIMEST, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende garantire una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, sia all'interno sia all'esterno della propria organizzazione, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è curata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle Unità Organizzative aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, SIMEST si impegna a diffonderlo sulla *intranet* aziendale a tutti i Dipendenti e i componenti degli organi statutari.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale ed ai componenti degli organi statutari sono documentate a cura dell'Organismo, con il supporto, per quanto di competenza, della Direzione Persone e Organizzazione.

Difatti, al fine di garantire un'efficace attuazione del Modello, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, anche attraverso specifiche attività formative, modulate con grado di approfondimento diverso in funzione dei livelli dei Destinatari e del grado di coinvolgimento nelle attività rilevanti.

La partecipazione ai programmi di formazione in materia di D.Lgs. n. 231/2001 ha carattere di obbligatorietà.

Il funzionamento dell'Organismo ed i suoi componenti sono divulgati tramite apposita informativa.

Le attività di formazione hanno ad oggetto almeno:

- la sintesi della normativa di riferimento e dei concetti chiave del D.Lgs. n. 231/2001;
- le novità normative introdotte nel Decreto ed evoluzioni giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa dell'ente;
- la struttura e il contenuto del Modello 231;
- l'analisi dei presidi e dei principi adottati per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- l'illustrazione di modalità esemplificative e non esaustive di commissione dei reati rilevanti;
- la sintesi delle misure di prevenzione della corruzione, in linea con i contenuti della *Policy* di Gruppo Anti-Corruzione.

In ottica *risk based*, i corsi di formazione sono erogati in modalità *e-learning* e/o in presenza, anche tramite collegamenti audio video conferenza, privilegiando la formazione in presenza per i profili professionali e/o le strutture organizzative maggiormente esposti alle aree di rischio individuate.

Le attività formative sono promosse con cadenza almeno biennale oltre che in seguito agli aggiornamenti del Modello 231 e la partecipazione è obbligatoria per tutti i destinatari (componenti

degli organi statutari, dipendenti, e tutti coloro i quali prestano la propria attività lavorativa nell'interesse e per conto di SIMEST).

Ai fini dell'efficacia delle attività formative sono previsti *test* intermedi e/o finali di verifica del livello di approfondimento dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza, tramite la Funzione *Internal Audit*, supervisiona e monitora l'effettiva fruizione della formazione da parte dei destinatari.

9.2 Dichiarazione ex D.Lgs. n. 231/2001 di componenti degli organi statutari e Dipendenti

Ogni componente degli organi statutari ed ogni Dipendente di SIMEST è tenuto a dichiarare di:

- aver ricevuto copia del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anti-Corruzione adottati da SIMEST (i "Principi");
- di averne preso visione, di conoscerne integralmente le previsioni e di rispettarne integralmente i Principi;
- non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e i collaboratori esterni di SIMEST a violare i Principi;
- essere consapevole che l'osservanza delle disposizioni contenute nei suddetti documenti costituisce parte essenziale degli obblighi connessi allo svolgimento del proprio incarico e che la violazione di tali disposizioni è anche sanzionabile disciplinarmente ai sensi del Sistema Disciplinare ivi previsto.

Ai nuovi componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti è messa a disposizione copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello nonché del Codice Etico e della *Policy* Anti-Corruzione.

9.3 Informativa all'esterno – Clausole contrattuali 231

Al fine di un adeguato presidio dei rischi in ambito D.Lgs. n. 231/2001, il Modello 231, il Codice Etico e la Policy Anti-Corruzione sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali SIMEST intrattiene rapporti contrattuali e sono resi disponibili a tutti gli utenti tramite il sito *internet* di SIMEST.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello, del Codice Etico e della Policy Anti-Corruzione da parte di Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto.

Al riguardo, SIMEST adotta apposite clausole standardizzate, predisposte dal Responsabile Affari Legali e Societari, d'intesa con il Responsabile *Compliance* e Antiriciclaggio, che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Decreto 231, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e della Policy Anti-Corruzione, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali a tutela di SIMEST (quali il diritto di risoluzione e/o facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

Al fine di consentire, tuttavia, il necessario bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti, i presidi e le clausole *standard* possono subire modifiche - anche in termini di inclusione degli

stessi nel contratto. Tali modifiche sono adottate con il consenso del Responsabile *Compliance* e Antiriciclaggio, d'intesa con il Responsabile Affari Legali e Societari e il Responsabile *Internal Audit*. Delle eventuali deroghe deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.

A titolo meramente esemplificativo, i contratti prevedono l'impegno a:

- prendere visione, conoscere e rispettare il Codice Etico del Gruppo CDP, il Modello 231 di SIMEST e la Policy di Gruppo Anti-Corruzione;
- mantenere o adottare, entro un termine ragionevole, nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- comunicare ogni eventuale procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- comunicare ogni eventuale condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- comunicare ogni eventuale misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

9.4 Pendenza e sopravvenienza di circostanze rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui al momento della stipula, la controparte dichiara in contratto di essere soggetta a procedimenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di essere sottoposta a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, abbia riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., le strutture *Compliance* e Antiriciclaggio e di Affari Legali e Societari dovranno valutare se tali circostanze precludano la stipula dello stesso tenendo in considerazione le ragioni di tutela reputazionale e creditizia societaria. La medesima cautela dovrà essere adottata qualora le circostanze suddette sopraggiungano in pendenza del rapporto contrattuale.

La valutazione terrà conto dell'esigenza di preservare la reputazione aziendale dai rischi cui sarebbe esposta per effetto del coinvolgimento di una sua controparte in un procedimento per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal rischio che la controparte, colpita da una sanzione pecuniaria o interdittiva, anche in sede cautelare, veda compromessa in misura rilevante la sua capacità - anche economica - di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal contratto.

Ove l'unità organizzativa competente ritenga che, malgrado la pendenza di tali circostanze al momento della stipula del contratto, risultino comunque tutelate le predette ragioni di SIMEST (in considerazione, ad esempio, della prevedibile positiva conclusione di un eventuale procedimento in corso, ovvero dell'adeguata capacità della controparte a far fronte agli obblighi assunti, pur in previsione di sanzioni pecuniarie o interdittive) ne dovrà informare *ex post* l'Organismo di Vigilanza, adducendo le ragioni giustificative della proposta di decisione.

Resta fermo che ogni definitiva valutazione in merito alla salvaguardia di SIMEST dai rischi sopra considerati è rimessa all'organo competente a deliberare sul contratto da porre in essere.

10. Aggiornamento e adeguamento del Modello

10.1 Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello.

Fra gli aggiornamenti di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- le modifiche significative della Parte Generale del Modello;
- l'inserimento nel Modello di specifiche sezioni della Parte Speciale relativamente alle fattispecie di reato che, per effetto di innovazioni normative, risultino in futuro inserite o, comunque, modificate;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di una significativa riorganizzazione della struttura aziendale e/o del complessivo modello di *governance* societaria.

Per le deliberazioni di competenza dell'organo collegiale, l'Amministratore Delegato formula a quest'ultimo le proposte di aggiornamento del Modello con il supporto del Responsabile della Funzione *Internal Audit*.

È riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare direttamente modifiche o integrazioni di carattere formale al Modello, in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento dello stesso ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società, tra i quali, ad esempio:

- l'integrazione delle Attività Operative, indicate nella Parte Speciale del Modello. In tal caso l'Amministratore Delegato è tenuto a comunicare i cambiamenti del Modello al CdA nella prima seduta utile successiva all'effettuazione delle modifiche;
- il cambiamento di denominazione, l'accorpamento o la separazione di alcune funzioni aziendali;
- l'implementazione del Piano di Azione;
- l'aggiornamento dell'elenco dei presidi organizzativi;
- la modifica degli allegati relativi a "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001" e "Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001".

L'Amministratore Delegato si avvarrà allo scopo del supporto del Responsabile della Funzione *Internal Audit*.

L'Organismo di Vigilanza:

- è previamente consultato per ogni modifica da apportarsi al Modello;
- indirizza tutte le proposte di aggiornamento del Modello all'Amministratore Delegato, facendosi supportare, nell'attività di aggiornamento, dal Responsabile della Funzione *Internal Audit*.

Il CdA, inoltre, adotta anche eventuali aggiornamenti del Codice Etico.

In seguito all'approvazione, le modifiche sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e alle competenti strutture aziendali. A queste ultime spetta l'adozione di ogni conseguente provvedimento al fine di rendere coerenti con le modifiche apportate le procedure ed i sistemi di controllo.

La Società si occuperà di fornire un'adeguata formazione al personale ed ai componenti degli organi statutari in merito agli aggiornamenti del Modello, nonché di pubblicare sul sito *internet* la versione aggiornata del Modello.